

CAMERA DEI DEPUTATI N. 2122

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei Deputati **FORNALE, FERRARI GIOVANNI, SORGI, COLLESELLI**

Presentata l'8 aprile 1960

Sospensione dei termini di cui alla legge 10 marzo 1955, n. 97, concernente norme a favore degli aiuti ed assistenti ospedalieri di ruolo

ONOREVOLI COLLEGHI! — La riforma ospedaliera della cui trattazione dovremo occuparci fra breve tempo, non potrà non tener conto dello stato giuridico dei medici ospedalieri e, in particolare, della posizione dei medici aiuti assistenti.

Nelle more della procedura che, per i molteplici aspetti — giuridici, sociali ed economici — del problema, esigerà certamente un determinato lasso di tempo, ci preoccupano le sorti di quei medici aiuti e assistenti ospedalieri che hanno ultimato o stanno per ultimare il periodo massimo

di servizio previsto dal regio decreto 30 settembre 1938, n. 1631.

Allo scopo di non cadere in evidenti contrasti con quanto la nuova regolamentazione potrà contemplare a favore di questa benemerita categoria di sanitari, e allo scopo di definire in modo inequivocabile quanto già prospettato dalla circolare n. 300.8.62515 in data 15 febbraio 1960 del Ministero della sanità ai medici provinciali, ci onoriamo di presentare la presente proposta di legge, convinti di fare con questo atto opera di responsabilità e di giustizia.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

In deroga agli articoli 25 e 26 del regio decreto 30 settembre 1938, n. 1631, gli aiuti e gli assistenti ospedalieri di ruolo sono riconfermati nell'incarico ricoperto fino alla data del 31 dicembre 1962.

ART. 2.

Sono sospesi tutti i concorsi ospedalieri, banditi e non espletati, per posti di ruolo di

aiuto ed assistente, già occupati da sanitari scaduti ai sensi degli articoli 25 e 26 del regio decreto 30 settembre 1938, n. 1631.

ART. 3.

Le norme transitorie di cui alla legge 10 marzo 1955, n. 97, sono prorogate fino alla data del 31 dicembre 1962.

ART. 4.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.